

CONVENZIONE PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI APPROFONDIMENTO DIAGNOSTICO INCLUSE NEL PERCORSO DI SCREENING ORGANIZZATO PER LA PREVENZIONE DEL TUMORE DELLA MAMMELLA.

L' Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con sede in Cagliari, nel Viale Lungomare Poetto n. 12, codice fiscale e partita iva 03990560926, legalmente rappresentata dal Dott. Marcello Tidore, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari,

E

L'ARNAS (Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione) "G. Brotzu", con sede in Cagliari, nel Piazzale Alessandro Ricchi n. 1, codice fiscale e partita iva 02315520920, legalmente rappresentata dalla Dott. ssa Agnese Foddis, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell'ARNAS (Azienda di Rilievo Nazionale ed Alta Specializzazione) "G. Brotzu",

Premesso che

- un Programma di screening oncologico organizzato è un intervento complesso di sanità pubblica caratterizzato dal coinvolgimento di più discipline e professioni, controllato nella qualità, che deve garantire l'equità nell'accesso, la giusta informazione alla popolazione target e una valutazione epidemiologica e dei costi;

- i Programmi di screening organizzato per la prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto sono inclusi nei livelli essenziali di assistenza (LEA) sin dal 2001 e, pertanto, rappresentano un

diritto esigibile del cittadino e devono essere garantiti in modo uniforme e senza oneri a carico dell'assistito su tutto il territorio nazionale (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza"; DPCM 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502"; D.Lgs. 124/1998, art. 1, comma 4);

- i primi indirizzi nazionali sull'organizzazione dei programmi di screening del carcinoma mammario, della cervice uterina e del colon retto sono stati elaborati dalla Commissione oncologica nazionale con il documento recante le linee guida per la prevenzione, la diagnosi e l'assistenza in oncologia, in attuazione del Piano Sanitario Nazionale 1994-1996, indirizzi ribaditi, nel contenuto, dalla successiva Intesa Stato – Regioni Rep Atti n. 1179 dell'8 marzo 2001;
- la Legge 138/2004 (art. 2 bis), al fine di "rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dei tumori", ha previsto un intervento speciale (Piano nazionale screening 2004 - 2006) diretto alla diffusione e/o al consolidamento, in tutto il territorio nazionale, dei programmi di screening organizzato per la prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto;
- il Ministero della Salute, in attuazione dell'art. 2 bis della Legge 138/2004 e del Piano nazionale della prevenzione 2005-2007 approvato con l'Intesa Stato - regioni rep. atti n. 2271 del 23 marzo 2005 (allegato 2), ha emanato, nel 2006, le raccomandazioni metodologiche e procedurali, basate su evidenze

scientifiche, per l'implementazione, in tutto il territorio nazionale, dei Programmi organizzati di screening per la prevenzione del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto, raccomandazioni indirizzate ai pianificatori regionali e delle aziende sanitarie, nonché ai professionisti coinvolti;

- la regione Sardegna, in attuazione del Piano nazionale screening 2004 – 2006 di cui alla Legge 138/2004 (art. 2 bis) e del Piano nazionale della prevenzione 2005-2007, ha approvato, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 29/2 del 5 luglio 2005, il Piano regionale della prevenzione 2005-2007 che include, tra l'altro, i Progetti per l'implementazione dei percorsi di screening oncologico organizzato del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto, a partire dagli ambiti territoriali delle ASL identificate "pilota", con progressiva estensione a tutto il territorio regionale; tali percorsi sono stati consolidati nel corso della vigenza del Piano regionale della prevenzione 2010-2012 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 47/24 del 30 dicembre 2010);

- il Programma P-1.4 "Identificazione precoce dei tumori oggetto di screening e presa in carico sistemica" del Piano regionale di prevenzione 2014-2018 (Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/21 del 16 giugno 2015), prorogato al 2019 (DGR n. 33/9 del 26 giugno 2018), adottato in attuazione del Piano nazionale della prevenzione 2014 – 2018 (Intesa Stato Regioni n. 156 del 13 novembre 2014), persegue, tra l'altro, gli obiettivi generali di incremento progressivo dell'estensione reale dei Programmi di screening organizzato del tumore della mammella, della cervice uterina e del colon retto, e dell'adesione reale agli stessi, fino al raggiungimento degli

standard fissati dai LEA (100% di estensione reale per tutti e tre i tumori oggetto di screening, 60% di adesione reale per lo screening mammografico e 50% per gli altri due screening), nel rispetto degli standard qualitativi definiti dalle linee guida nazionali e internazionali e della sostenibilità complessiva del sistema;

- l’Azione P-1.4.1 “Ridefinizione dei percorsi di screening su base regionale, in funzione degli standard di qualità e della sostenibilità del sistema” del Programma P-1.4, al fine di migliorare i tassi di estensione, contempla la possibilità di includere nei percorsi di screening organizzato, con criteri operativi chiari, trasparenti e uniformi, i Centri di erogazione ubicati presso le Aziende ospedaliere, secondo un “modello di committenza” definito a livello regionale e sulla base del fabbisogno individuato a livello locale;

- la Giunta regionale, con la Deliberazione n. 5/32 del 29.01.2019, ha definito il “modello di committenza” concernente le prestazioni specialistiche di approfondimento diagnostico incluse nei percorsi di screening oncologico organizzato per la prevenzione dei tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto, ivi comprese quelle afferenti all’anatomia patologica, le modalità di valorizzazione economica e di regolamentazione finanziaria delle medesime nell’ambito degli Accordi interaziendali tra ATS Sardegna (committente) e le Aziende ospedaliere regionali (erogatori), approvando altresì lo schema tipo di Accordo inter-aziendale e i relativi allegati tecnici.

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 Premesse e finalità

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Le parti s'impegnano a favorire, con le attività di rispettiva competenza disciplinate dal presente Accordo, il consolidamento del Programma di screening organizzato per la prevenzione del tumore della mammella, attivo nel territorio dell'Azienda Socio Sanitaria locale n. 8 di Cagliari, al fine di convergere verso gli obiettivi generali di estensione e di adesione reale stabiliti dalla programmazione regionale (Programma P-1.4 del PRP 2014/2018), nel rispetto degli standard qualitativi definiti dalle linee guida nazionali e internazionali e della sostenibilità complessiva del sistema.

Art. 2 Oggetto

Il presente Accordo regola i rapporti di tipo tecnico - operativo ed economico - finanziario tra l'ASL di Cagliari e l'ARNAS "G. Brotzu" per l'effettuazione delle prestazioni specialistiche di approfondimento diagnostico incluse nel percorso di screening organizzato per la prevenzione del tumore alla mammella, come specificate nella scheda tecnica richiamata nel successivo articolo 3.

Art. 3 Prestazioni, volumi, standard di qualità e relativi indicatori

L'ARNAS "G. Brotzu" si impegna ad eseguire le prestazioni specialistiche di approfondimento diagnostico specificate, sia nella tipologia che nei volumi, nella scheda tecnica allegata al presente accordo per farne parte integrante e sostanziale, secondo criteri di appropriatezza e conformemente agli standard definiti dalle linee guida nazionali e internazionali per lo screening di popolazione del tumore alla mammella, oltreché nel rispetto degli indirizzi organizzativi regionali e dell'ASL di Cagliari.

A tal fine l'ARNAS "G. Brotzu" individua quale Centro di 2° livello inserito nel percorso di screening del tumore alla mammella della ASL di Cagliari,

deputato all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo, il Servizio di Anatomia Patologica del P.O. Oncologico "Armando Businco" di Cagliari.

I livelli di qualità minimi richiesti al Centri individuato riguardano i seguenti ambiti operativi e saranno valutati secondo gli indicatori e relativi standard indicati nella scheda tecnica:

- tempi d'attesa;
- prestazione;
- organizzazione;
- formazione.

Art. 4 Flussi informativi e monitoraggio

Le prestazioni specialistiche di approfondimento diagnostico erogate nell'ambito del percorso screening non richiedono prescrizione su modulario del servizio sanitario regionale.

Il gestionale screening è lo strumento operativo per il necessario raccordo tra i Centri coinvolti nel percorso screening, in particolare per l'invio dell'utente, per la registrazione delle prestazioni erogate e per la restituzione dell'informazione al Centro screening inviante - utile anche a fini epidemiologici, di monitoraggio e di valutazione del Programma - e per la verifica della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e la successiva regolamentazione economico-finanziaria.

Al fine della puntuale rendicontazione delle prestazioni e al fine di garantire al Centro Screening la comunicazione alla Regione dei dati all'interno della survey regionale, curata dall'Osservatorio Nazionale Screening, nel rispetto delle tempistiche imposte, l'ARNAS "G. Brotzu" si impegna ad eseguire il

caricamento completo dei dati delle prestazioni eseguite nel gestionale

Dedalus Arianna in uso.

L'ASL di Cagliari assicura l'abilitazione del/i Centro di 2° livello individuato nell'articolo 3 al gestionale screening, secondo un livello di accesso adeguato.

L'ARNAS "G. Brotzu" garantisce la necessaria dotazione Hardware e la connettività di rete.

Art. 5 Valorizzazione economica

Le prestazioni specialistiche di approfondimento diagnostico erogate nell'ambito del percorso screening sono remunerate con un sistema di valorizzazione ad hoc, definito con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/32 del 29.01.2019, che riconosce i maggiori oneri derivanti dall'adesione ad un percorso con livelli di qualità predefiniti e monitorati.

Le prestazioni oggetto del presente accordo, specificate nella scheda tecnica e inserite nel gestionale screening, sono valorizzate con le tariffe definite dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/32 del 29.01.2019.

Art. 6 Regolazione finanziaria e verifiche di qualità

L'ASL di Cagliari s'impegna a corrispondere all'ARNAS "G. Brotzu" il corrispettivo delle prestazioni erogate, con periodicità mensile, come risultanti dal gestionale screening, previa verifica e validazione del Centro screening della ASL n. 8 di Cagliari.

All'uopo l'ARNAS "G. Brotzu", dopo aver ricevuto la rendicontazione mensile validata dalla ASL di Cagliari e aver ricevuto il relativo ordine tramite Nodo Smistamento Ordini (NSO), emetterà la corrispondente fattura.

L'ASL di Cagliari verifica con periodicità annuale, attraverso gli indicatori individuati nella scheda tecnica, il rispetto dei correlati standard.

L'ASL di Cagliari riconosce ai centri di secondo livello per i quali è verificata l'effettiva aderenza ad almeno l'80% degli standard di qualità stabiliti nella scheda tecnica allegata al presente accordo, una premialità pari al 16% del valore della produzione annua delle prestazioni erogate e documentate attraverso l'apposito sistema informativo screening (gestionale screening).

Art. 7 Trattamento dei dati personali

Gli operatori coinvolti nel Programma di screening sono autorizzati con il presente atto, nei modi e nei limiti di legge, al trattamento dei dati personali per le attività istituzionali ai fini dell'espletamento degli incarichi derivanti dal presente Accordo, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i e del GDPR 679/2016.

Art. 8 Decorrenza e durata

Il presente accordo decorre dalla data della sottoscrizione digitale, ha durata triennale, rinegoziato annualmente nei volumi attesi sulla base della pianificazione effettuata dalla ASL di Cagliari (aggiornamento della scheda tecnica) e può essere rinnovato di comune intesa.

Art. 9 Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento con preavviso di 60 giorni notificato mediante posta elettronica certificata.

Art. 10 Foro competente

Per eventuali controversie il foro competente è in esclusiva quello di Cagliari.

Art. 11 Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si applicano le norme vigenti in materia.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a

registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986

n. 131 e ss.mm..

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo, secondo quanto previsto dal

D.P.R. n. 64281972 e le stesse sono a carico del contraente richiedente le

prestazioni oggetto della convenzione.

Il presente atto, composto da nove pagine e undici articoli, viene sottoscritto

digitalmente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, comma 2 bis, della L.

241/1990, come modificato dall'art. 6 del D. Lgs. n. 179/2012, convertito con

L. n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in esso

contenute.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dalla ASL di

Cagliari.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASL N. 8 DI CAGLIARI

ARNAS "G. BROTZU"

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

Dott. Marcello Tidore

Dott.ssa Agnese Foddis